

pane e del vino, e gli altri consueti andranno a favore di quella comunità; circa il provvedersi di sale di Trento o di Germania siano alla condizione della Valcamonica fino a nuove disposizioni; la Signoria potrà tenere suoi uffiziali per la riscossione dei dazi. Saranno esenti da ogni dazio, pedaggio ecc. nel traffico per e colla Valcamonica; nel commercio di transito pel Bresciano e pel Bergamasco pagheranno i dazi soliti; circa il ferro saranno trattati come gli abitanti della detta valle. Potranno condurre a casa i prodotti dei loro beni nei territori di Brescia e di Bergamo pagando i dazi che si esigono dagli abitanti degli stessi, e non più. Nel trasporto a casa del loro vino saranno trattati come i bresciani nel proprio territorio. Pei beni che possiedono fuori del distretto del loro comune pagheranno le imposizioni coi comuni in cui giacciono i beni. Saranno indipendenti dalla Valcamonica, solo quel rettore sarà il lor giudice; il loro sindaco potrà giudicare cause civili fino a tre lire imp. Le multe per danni dati a quei comunisti o per guardie non fatte, andranno a beneficio della comunità; quelle per casi criminali, per metà alla stessa e metà allo stato; quelle per attentati contro lo stato, i suoi decreti e i suoi uffiziali, andranno al fisco. Si confermano gli statuti di quella comunità dopo che saranno stati esaminati dai rettori di Brescia (v. n. 206).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

99. — 1440, ind. IV, Dicembre 9. — c. 81. — Ducale ai rettori ed uffiziali di Brescia e della riviera del lago d'Iseo. Ad istanza degli uomini di Sala sulla detta riviera, fu accordato ai medesimi che pei dazi di quella terra paghino allo stato lire 125 imperiali l'anno, non potendosi accordare altre esenzioni da gravanze ecc. da essi domandate. Di ciò s'ingiunge l'osservanza a chi spetta.

Data come il n. 98.

100. — 1440, ind. IV, Dicembre 9. — c. 81. — Ducale ai rettori di Brescia e a tutti gli uffiziali veneti. Ad istanza degli uomini di Corteselle, territorio di Brescia, è accordata ai medesimi esenzione per due anni da fazioni, gabelle, angarie ecc., non però dai dazi dello stato, dalle prestazioni per l'esercito e per le guardie del fiume Oglio (avevano domandato anche una possessione del ribelle Giovanni *de Ridana*). Si concede inoltre agli stessi di poter pagare i lor debiti, trattine quelli verso la camera di Brescia, nel termine di due anni.

Data come il n. 98.

101. — 1440, ind. IV, Dicembre 12. — c. 81. — Ducale in cui si dichiara essersi accettati i servigi del condottiere Giovanni da Tolentino pei quattro mesi di rispetto riservati alla Signoria dal contratto di condotta (v. n. 102).

Data come il n. 99.

102. — 1440, ind. IV, Dicembre 12. — c. 81 t.^o — Ducale che fa sapere essersi riconfermata la condotta di Giovanni da Tolentino ai servigi di Venezia